

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2013, proposto da: **XXXXXXXX**, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Comita Ragnedda e Gavino Maggiore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Debora Urru, in Cagliari, via Farina n. 44;

contro

- Comune di Sassari, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Ida Rinaldi e Simonetta Pagliazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Raffaele Di Tucci, in Cagliari, via Tuveri n. 47;
- Regione Sardegna, rappresentata e difeso dagli avv. Floriana Isola e Mattia Pani, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, viale Trento, n. 69;

per l'annullamento:

a) del provvedimento prot n. 067955 del 27.05.13, a firma del Dirigente del Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Sassari, notificato in data 05.06.13, con il quale è stato ordinato alla signora **XXXXXXXX** di non effettuare l'intervento di cui

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342



alla D.I.A. presentata in data del 13.05.13, prot. GE/2013/0060978, relativa all'immobile sito in Sassari, Loc. **XXXXXXXX**;

b) per quanto occorrer possa:

- delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sassari, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/12, ed in particolare dell'art. 87 e della corrispondente cartografia ove viene rappresentata l'estensione del vincolo idrogeologico;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2011 di adozione preliminare e n. 43/13 di approvazione definitiva del P.U.C. del Comune di Sassari in parte qua;
- delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della Regione Sardegna approvate DPGR 35/2008 e ss.mm.ii., ed in particolare dell'art. 8, comma 8 e 9, in parte qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sassari e di Regione Sardegna.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra **XXXXXXXX** espone quanto segue:

- è proprietaria di un fabbricato per civile abitazione in Comune di Sassari loc. **XXXXXXXX**, che confina con il Rio **XXXXXXXX**, corso d'acqua a suo dire di

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342

Piano Casa
Sardegna



modeste dimensioni e per parte dell'anno in secca, nonché insistete ad una quota più alta rispetto a quella del suo terreno;

- detto corso d'acqua è stato censito dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico regionale (di qui in poi PAI), che ha pertanto classificato l'area di sua proprietà a livello "HI4 di pericolosità idraulica" e tale previsione è stata poi recepita dal Comune nel proprio Piano urbanistico comunale (da qui in poi PUC);

- in data 13 maggio 2013 la sig.ra **XXXXXXXX** ha presentato al Comune di Sassari una denuncia di inizio attività avente a oggetto modifiche interne e ampliamento volumetrico del proprio fabbricato, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. **4/2009** e s.m.i. (cd. piano casa);

- con atto notificato il 5 giugno 2013 il Servizio edilizia privata del Comune ha però inibito l'esecuzione dei lavori, rilevando, per un verso, che la volumetria richiesta esorbita il limite del 30% di cui all'art. 3, comma 2, della l.r. n. **4/2009** e, per altro verso, che l'intervento proposto contrasta con le previsioni di cui all'art. 8 delle NTA del PAI e con l'art. 87 delle NTA del PUC di Sassari (ove quelle previsioni regionali sono state integralmente recepite); in particolare l'area interessata, classificata "HI4 ad elevata pericolosità idraulica", è oggetto di una fascia caratterizzata da "inedificabilità assoluta", salvo che per opere finalizzate alla difesa del suolo, anche in virtù del rinvio generale al PAI operato dall'art. 5 delle NTA del PUC di Sassari. Nei confronti di tale provvedimento, oltre che dei presupposti atti di adozione e approvazione delle richiamate disposizioni del PAI e del PUC di Sassari, è proposto il ricorso in esame, affidato a censure di "1) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, carenza di motivazione e di istruttoria" e "2) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, carenza di istruttoria,

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342



assenza e/o difetto di motivazione sotto altro profilo, irragionevolezza manifesta”, che saranno esaminate nella parte in diritto.

In data 12 ottobre 2013 si è costituito in giudizio il Comune di Sassari, eccependo l'infondatezza del ricorso.

Si è altresì costituita in giudizio, in data 11 ottobre 2013, la Regione Autonoma della Sardegna, sollecitando anch'essa la reiezione del gravame.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie defensionali con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come emerge da quanto esposto in narrativa, il provvedimento impugnato si fonda su di un corredo motivazionale duplice (ritenuto esubero rispetto alla volumetria consentita dal cd. piano casa e area ritenuta inedificabile perché ad elevata pericolosità idraulica”), per cui l'accoglimento del ricorso presupporrebbe l'erroneità in fatto e/o in diritto di entrambi tali rilievi ostativi.

Ciò consente al Collegio di prescindere dall'esame del primo motivo di censura (che riguarda la sola volumetria consentita), privilegiando l'analisi della seconda censura (relativa, invece, alla pericolosità idraulica), a sua volta articolata in molteplici considerazioni e, comunque, infondata.

In primo luogo parte ricorrente sostiene che l'immobile di sua proprietà si troverebbe in realtà al di fuori dell'area classificata dal PAI (e conseguentemente dal PUC di Sassari) a “elevata pericolosità idraulica”, il che emergerebbe dalla cartografia allegata al PUC approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 26 luglio 2012, n. 43 e dalla cartografia regionale allegata al PAI in itinere (docc. 10 e 11 di parte ricorrente).

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342



Tale rilievo non coglie nel segno.

Se è vero, infatti, che il terreno della ricorrente è in quelle cartografie indicato appena al di fuori della fascia di pericolosità sopra citata, la sua immediata vicinanza alla stessa non è priva di una (peraltro evidente) giuridica rilevanza. Difatti, come correttamente osserva la difesa comunale, la competente Autorità di Bacino ha approvato appositi studi di compatibilità idraulica (cfr. doc. 8 di parte resistente), al fine di monitorare e prevenire tempestivamente il (notoriamente grave) rischio idrogeologico, nelle more delle apposite varianti alla struttura formale del PAI che si rendano di volta in volta necessarie; in tal modo l’Autorità ha introdotto idonee “misure di salvaguardia”, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 65, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e 8 e segg. del PAI.

Orbene i citati “studi di compatibilità” contemplano una “fascia di tutela ulteriore”, rispetto a quanto cartograficamente previsto dal PAI, che si estende per 50 metri dalle rive di corsi d’acqua non adeguatamente arginati, tra i quali rientra il Rio **XXXXXXXXX**, in base all’apposito elenco redatto ai sensi dell’art. 26 delle NTA del PAI e per la stessa ragione anche il PUC di Sassari individua, all’art. 87 delle NTA (doc. 5 di parte ricorrente) la medesima fascia di tutela di 50 metri, in perfetta armonia con le superiori previsioni sopra descritte.

Pertanto le descritte misure di salvaguardia, che sovrintendono ad un interesse pubblico di carattere evidentemente superiore, si palesano come direttamente e insuperabilmente ostative all’intervento proposto dalla ricorrente.

In secondo luogo quest’ultima evidenza che, quand’anche applicabili nel caso in esame, tali previsioni ostative sarebbero inficiate da irragionevolezza e difetto di istruttoria, nella parte in cui vietando totalmente l’edificazione per intere aree assai estese, senza tenere conto delle caratteristiche specifiche dei singoli luoghi e degli

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342

Piano Casa

Sardegna



stessi fiumi ritenuti in astratto pericolosi, in assenza di accertamenti oggettivi e attendibili valutazioni tecniche circa la loro portata media e tendenza all'erosione.

Anche questa censura è infondata, ove si consideri che le scelte cristallizzate nel PAI e nei sopra descritti "studi di compatibilità" sono espressione di una discrezionalità tecnica particolarmente elevata, esercitata sulla base di un'articolata attività valutativa e di studio operata da organi pubblici a ciò specificamente titolati (primo fra tutti l'Autorità di Bacino), che la ricorrente non può fondatamente contestare, peraltro in modo alquanto apodittico, cercando di sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione. Infine si osserva che il contestato metodo di classificazione "per zone", che la ricorrente contesta, appare unno strumento irrinunciabile per prevenire un rischio così grave e difficilmente scongiurabile ragione "caso per caso", come vorrebbe la ricorrente, per cui, anche sotto questo profilo, i provvedimenti impugnati appaiono esenti dai vizi denunciati.

Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle due amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342



Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342

